

Prot. n. 45/2021

Enna, 27/05/2021

ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO DI ENNA

Oggetto: D.L. "SOSTEGNI BIS" G.U. 73/2021

La scrivente Associazione informa che è stato pubblicato in G.U. il D.L. "Sostegni-bis" n. 73/2021 in cui sono contenute una serie di misure finalizzate a sostenere le imprese e l'economia, introducendo alcune novità in materia di lavoro e fisco.

Di seguito si riportano le misure di maggior interesse:

- ART. 1 (Contributo a fondo perduto)

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, si articola su **tre componenti**:

- la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto "Sostegni 1", con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un **calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020**;
- una seconda componente che spetta a condizione che vi sia un **calo medio mensile** di almeno il 30% del fatturato compreso nel periodo **tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021** e quello relativo al periodo **tra il primo aprile 2019 ed il 31 marzo 2020**;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei contributi a fondo perduto erogati con i decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni percepiti nel 2020 e nel 2021.

- ART. 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Viene istituito un 'Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse' con una dotazione di 100 milioni di euro. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del decreto-legge. Criteri e modalità saranno stabiliti con D.M. del MISE di concerto con il MEF.

- **ART. 4 (Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)**

Viene esteso il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Gli operatori economici accederanno al credito d'imposta se l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021.

- **ART. 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)**

Viene prorogata per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 41/2021, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

- **ART. 6 (Agevolazioni Tari)**

Viene istituito un fondo per coprire la riduzione della TARI da parte dei comuni nei confronti delle imprese sottoposte a restrizioni di apertura per l'emergenza Covid. La valutazione è positiva in quanto la disposizione è effetto dell'azione di Confartigianato su ARERA del maggio 2020.

- **ART. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)**

Viene incrementato di 150 milioni di euro il fondo di sostegno per agenzie, tour operator, strutture turistiche, guide, città d'arte di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

In questo ambito, come già da tempo sostenuto dalla Confederazione, dovrebbero essere ricomprese anche le imprese del trasporto di persone, senza distinzione alcuna, ricomprendendo quindi taxi, ncc auto e autobus.

- **ART. 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)**

La valutazione è positiva e in linea con quanto richiesto dalla categoria, ovvero il prolungamento per l'anno in corso e con il termine del 31 dicembre 2021 del contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino. Va, tuttavia, notato che le imprese interessate dalla misura in discorso (soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, settore tessile, moda e accessori) lavorando per stagionalità, si troveranno presumibilmente con un disavanzo anche (almeno) per i primi sei mesi del 2022, causato dal prolungarsi del calo dei consumi.

- **ART. 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)**

Si introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo centrale di Garanzia, volto a raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per prevenire difficoltà legate alla disponibilità di liquidità che possano compromettere le prospettive di ripresa delle imprese. L'iniziativa implementa lo schema della garanzia per portafogli già sperimentata dal Fondo.

- **ART. 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)**

Si prevedono una serie di disposizioni che estendono temporalmente, con alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia (garanzia SACE), prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Gli interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale superamento delle misure emergenziali anti-Covid in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Si prevede pertanto un graduale cambio delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo massimo garantito, per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, nonché il ripristino, per le altre forme di garanzia, dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%. Le misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

- **ART. 16 (Proroga moratoria per le PMI)**

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile

2020, n. 27, limitatamente alla sola quota capitale, al fine di costruire un sistema di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno. La misura, peraltro, dovrà essere autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

- **ART. 22 (Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)**

A partire dal 2021 viene innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- **ART. 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)**

Viene previsto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il credito d'imposta, come il precedente di cui all'art. 125 del DL 34/2020, spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4 del DL n. 34/2019 convertito.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

La percentuale del credito d'imposta riconosciuto risulterebbe quindi inferiore rispetto al 60% teorico previsto nella versione dell'agevolazione per il 2020 disciplinata dall'art. 125 del DL 34/2020.

Con provvedimento del direttore dell'Agenda delle Entrate saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

- **ART. 38 (Disposizioni in materia di NASPI)**

Si sospende fino al **31 dicembre 2021** l'applicazione del c.d. décalage dell'indennità di disoccupazione (riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione).

La sospensione trova applicazione sia per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 sia per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 l'importo delle prestazioni sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

- **ART. 43 (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)**

Ai settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, da fruirsi entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore fruite di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Per le imprese che ricorrono allo sgravio in esame resta precluso fino al 31 dicembre 2021, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell'attività che non prevedano un trasferimento, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale riassunto a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d'appalto.

La preclusione opera per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).

Inoltre, si prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

- **ART. 47 (Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)**

Viene inserita l'attesa disposizione che determina lo slittamento al 20 agosto 2021 del versamento della prima rata dei contributi 2021 dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, artigiani e commercianti.

La disposizione di rinvio è stata resa necessaria a causa del ritardo nell'emanazione del Decreto interministeriale attuativo dell'esonero parziale dei contributi per i lavoratori autonomi e professionisti, stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.



Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente chiamando il numero 0935/531905.

In alternativa, tramite e-mail scrivendo all'indirizzo info@confartigianatoenna.it

Allegati:

D.L. Sostegni Bis n.73/2021

Il Segretario Prov.le
f.to Angela Maccarrone